CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN USO GRATUITO DELLE SALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, ARTISTICO E CREATIVO – PERIODO DAL 09/12/2026 AL 31/03/2027

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale di Viano, con la presente scrittura privata si conviene e si stabilisce tra:

TRA

il Comune di Viano (C.F.: 00431850353) di seguito denominato "Concedente", rappresentato dal Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali, Istituzionali, Culturali, Scolastici e Sociali, dott.ssa Cristina Ghidoni, domiciliata per la carica in Viano, via S. Polo, 1;

E

_____. C.F. _____ con sede in _____, Via _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Via _____, n.__ , di seguito denominata "Concessionario";

Vista la deliberazione di G.C. numero 61 del 25/08/2026 ad Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO GRATUITO DELLE SALE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE A SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, ARTISTICO E CREATIVO – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**;**

Visto l' AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN USO GRATUITO DELLE SALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, ARTISTICO E CREATIVO – PERIODO DAL 09/12/2026 AL 31/03/2027 pubblicato il 17/11/2026;

Vista la determinazione n._____ con cui il Responsabile del competente Servizio approva gli esiti della procedura e dispone l'assegnazione con proprio provvedimento, nel quale sono indicati l'assegnatario, la sala, il periodo, i giorni e le fasce orarie autorizzati, nonché il valore economico stimato del beneficio concesso;

stabiliscono quanto segue

Art.1

Il Comune di Viano come sopra rappresentato, assegna temporaneamente in uso gratuito a _____ , tramite il suo Rappresentante, che accetta, la gestione e l'uso temporaneo dei locali ubicati presso la Biblioteca Comunale sita in Via Casella 1 a Viano, come meglio evidenziati nella planimetria allegata, individuati nell'avviso pubblico in premessa,

affinché se ne serva quale sede per le attività indicate nella Proposta di Progetto inviata con nota Prot. _____/2026.

L'attività oggetto della presente convenzione si svolgerà nelle seguenti giornate_____ e nelle seguenti fasce orarie _____;

Durata della convenzione: dal al e fino al termine dell'attività prevista.

Art.2

L’operatore utilizzerà i locali per le finalità previste dal presente avviso e conformemente alla proposta presentata, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte.

Sono a carico dell’operatore:

l’utilizzo del bene per le finalità previste dal presente avviso;

la custodia e la pulizia degli spazi in relazione all’attività svolta;

l’esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari per rendere e mantenere l’immobile in condizione da servire all’uso convenuto;

l’acquisizione di qualunque strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;

materiale vario e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività indicata nel progetto.

Sono altresì a carico dell’assegnatario, ove necessari in relazione alla specifica iniziativa, l’acquisizione di autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, comunicazioni, adempimenti in materia di pubblico spettacolo, sicurezza, prevenzione incendi, diritti d’autore, SIAE e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

È fatto divieto all’assegnatario di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, l’utilizzo, anche solo parziale, della sala.

L’Amministrazione comunale potrà richiedere dati e informazioni e procedere a verifiche periodiche sulle condizioni di utilizzo del bene.

Il Comune potrà altresì disporre la sospensione temporanea dell’utilizzo per esigenze istituzionali, interventi urgenti, motivi di sicurezza o altre ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione all’assegnatario con congruo preavviso, salvo i casi di urgenza. In tali ipotesi l’assegnatario non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie nei confronti del Comune.

In caso di inutilizzo prolungato dell’immobile per le attività descritte nel progetto presentato, l’assegnatario dovrà darne giustificazione con tempestiva comunicazione al Comune di Viano, pena la revoca dell’utilizzo.

L’operatore dovrà garantire, per tutto il personale coinvolto nelle attività, inclusi dipendenti, collaboratori, volontari, soci e altri soggetti a qualsiasi titolo impegnati, il rispetto delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

È tassativamente vietata l’installazione, all’interno dei locali e delle eventuali pertinenze, di apparecchi per il gioco d’azzardo quali slot-machine, videolottery e simili.

L’assegnatario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare a esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte all’interno dei locali e per tutti i rapporti contrattuali instaurati per la realizzazione delle attività.

È obbligo dell’assegnatario attivare, prima dell’inizio dell’attività, le opportune coperture assicurative.

Art.3

E’ fatta salva la facoltà di revoca da parte del Comune di Viano in caso di necessità sopraggiunte legate a motivi di pubblico interesse o in caso di interventi straordinari sull’immobile e/o sui fabbricati o sull’area dove è ubicato l’immobile.

Il Comune di Viano si riserva la facoltà di risoluzione unilaterale anticipata del rapporto con effetto immediato, in caso di attività e comportamenti non conformi al progetto presentato e/o agli obblighi

previsti dal presente avviso, dal disciplinare di concessione, dai regolamenti comunali o dalle normative nazionali, nonché in caso di gravi o reiterate inadempienze.

Costituiscono, in particolare, cause di revoca o decadenza: a vendita di beni o servizi; l'uso dei locali per attività professionali, imprenditoriali o commerciali diverse da quelle autorizzate; la cessione a terzi degli spazi; l'utilizzo difforme dal progetto approvato; il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, assicurazione, igiene e custodia; la mancata trasmissione della documentazione richiesta; l'inutilizzo prolungato non giustificato.

Salvo casi di urgenza o di necessità di immediata tutela dell'interesse pubblico, il Comune procede alla contestazione degli addebiti e assegna un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali controdeduzioni. La revoca non dà diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti di alcun genere.

L'assegnatario ha la facoltà di restituire anzitempo la disponibilità della sala, comunicandolo all'Amministrazione comunale con un preavviso di 7 giorni.

Art.4

Il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile, di averlo trovato idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a provvedere alla gestione e manutenzione nonché al corretto utilizzo dello stesso

ART. 5

Alla scadenza del termine sopra convenuto, al Comodatario è fatto obbligo di restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se, però, durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed improvviso bisogno al Comodante, questi può esigerne la restituzione immediata senza corrispondere alcun indennizzo di sorta.

ART. 6

Il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per l'utilizzo dell'immobile.

Art.7

Il Concessionario dichiara di aver stipulato, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, , un'adeguata copertura assicurativa contro i seguenti rischi:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Per danni arrecati a terzi, tra i quali il Comune di Viano, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Viano.

Il massimale unico di garanzia non è inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro e prevede, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

conduzione dei locali, delle strutture e dei beni consegnati;

danni a cose in consegna e/o custodia;

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario, che partecipino a diverso titolo alle attività oggetto della concessione;

danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario, che partecipino alle attività oggetto della concessione;

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio, o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

Per infortuni sofferti da eventuali prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'assegnatario si avvalga, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Il massimale unico di garanzia non è inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro e a euro 1.000.000,00 per persona e prevede anche l'estensione al cosiddetto danno biologico, ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la clausola di buona fede INAIL.

Qualora l'assegnatario non si avvalga di prestatori di lavoro, inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, è esonerato da detta copertura assicurativa.

c) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune

Gli immobili e ogni loro pertinenza sono assicurati a cura del Comune di Viano contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori per il periodo di validità della convenzione di concessione.

La copertura assicurativa contempla la clausola di rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga dell'assicuratore di cui all'art. 1916 del Codice civile nei confronti dell'assegnatario, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'assegnatario, a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di cui sia proprietario o che detenga in uso o a qualsiasi titolo e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali beni, comprensiva di una clausola di rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga dell'assicuratore di cui all'art. 1916 del Codice civile nei confronti del Comune di Viano e dei suoi collaboratori, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'assegnatario dalle responsabilità per danni non coperti, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonera l'assegnatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.

Prima dell'avvio dell'utilizzo della sala è fatto obbligo all'assegnatario di produrre al Comune idonea documentazione, quale quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria compagnia, attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del disciplinare e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Comune di Viano è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il Comune di Viano si riserva di richiedere eventuali ulteriori garanzie assicurative qualora ne ravvisi la necessità alla luce degli specifici contenuti delle proposte progettuali.

Il Concessionario si assumerà la responsabilità in merito alla custodia delle chiavi della porta di accesso all'area dedicata. Gli allievi e il personale docente non potranno muoversi in altri spazi non previsti nella concessione d'uso.

ART. 8

È facoltà del Comodante far ispezionare le aree oggetto di questo contratto, senza obbligo del preavviso scritto.

ART. 9

È fatto espresso divieto di cessione di contratto. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo

per l’uso determinato dal contratto: in caso contrario il Comune potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
Il presente contratto è risolto di diritto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nel caso in cui venga mutata anche di fatto la destinazione del bene o che non venga adempiuto a quanto prescritto col presente atto. La risoluzione viene comunicata al Comodatario con invio di nota mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 10
Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre leggi in vigore.
Il presente atto è stato letto alle parti che lo dichiarano pienamente conforme alle loro volontà e in conferma di ciò lo sottoscrivono come in appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Viano _____

Il Concessionario _____

Allegato A

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Viano, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione all'avviso e per la successiva assegnazione della sala.

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Viano, con sede in Via San Polo n. 1 – 42030 Viano.

Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è la D.ssa Nadia Corà

Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: consulenza@entionline.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: nadia.cora@mantova.pecavvocati.itdpo@tresinarosecchia.it;

Responsabili del trattamento: il Comune di Viano può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui abbia la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Da parte del Comune sono formalizzate istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi, mediante designazione degli stessi quali responsabili del trattamento. Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, al quale sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità operative volti alla concreta tutela dei dati personali forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Viano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione al presente avviso e per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di assegnazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Essi potranno essere comunicati agli uffici pubblici competenti per i controlli di legge, secondo quanto indicato nel registro dei trattamenti.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione: i dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

L'interessato ha diritto:

di accedere ai dati personali;

di ottenerne la rettifica o la cancellazione, ovvero la limitazione del trattamento che lo riguarda;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo precedente al Comune di Viano, all'indirizzo PEC viano@cert.provincia.re.it.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla procedura e di addivenire alla stipulazione del disciplinare di concessione.

Il Concessionario

_____